



CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO DECENTRAMENTO E SERVIZI CIVICI DIVISIONE SERVIZI CIVICI

ATTO N. DEL 575

Torino, 07/10/2025

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Convocata la Giunta, presieduta dall'Assessore Domenico CARRETTA, sono presenti, oltre la Vicesindaca Michela FAVARO, gli Assessori:

Paolo CHIAVARINO

Paolo MAZZOLENI

Gabriella NARDELLI

Francesco TRESSO

Marco PORCEDDA

Carlotta SALERNO

Jacopo ROSATELLI

Assenti, per giustificati motivi, oltre il Sindaco Stefano LO RUSSO, gli Assessori:
Chiara FOGLIETTA - Rosanna PURCHIA

Con l'assistenza della Segretaria Generale Annalisa PUOPOLO.

OGGETTO: ACCORDO ATTUATIVO CON LA QUESTURA DI TORINO PER LA SPERIMENTAZIONE DELL'INTERSCAMBIO DEI DATI RELATIVI AI PERMESSI DI SOGGIORNO DEI CITTADINI STRANIERI RESIDENTI A TORINO. APPROVAZIONE.

L'Amministrazione Comunale ha inteso verificare la possibilità di attivare un protocollo di interscambio di dati con la Questura di Torino per accedere alle informazioni aggiornate relative ai cittadini stranieri residenti sul territorio comunale titolari di permesso di soggiorno, con gli obiettivi di:

- consentire agli ufficiali d'anagrafe di verificare direttamente la posizione dello straniero residente per assolvere ai compiti istituzionali in materia di servizi anagrafici;
- agevolare la cittadinanza straniera nell'assolvimento dell'obbligo anagrafico previsto dall'art. 7 D.P.R. n. 223/1989 e s.m.i., semplificando altresì i processi di ricevimento delle dichiarazioni ad esso connesse;
- disporre di dati aggiornati e certificati relativamente ai cittadini stranieri residenti a Torino, anche

in funzione delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di Assegno di Inclusione.

L'art. 7 del vigente Regolamento Anagrafico (D.P.R. n. 223/1989 e s.m.i.) prevede infatti, al comma 3, che “gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel Comune di residenza, entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo e, comunque, non decadono dall'iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. Per gli stranieri muniti di carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale è effettuato entro sessanta giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L'ufficiale di anagrafe aggiornerà la scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al questore.”.

Il successivo art. 11, comma 1, lettera c), del medesimo D.P.R. n. 223/1989 prevede che la cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente dei cittadini stranieri venga effettuata “per irreperibilità accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 3, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni”, stabilendo altresì, al successivo comma 2, che “per le cancellazioni dei cittadini stranieri la comunicazione è effettuata al questore.”.

Tali disposizioni sono state introdotte dall'art. 15 del D.P.R. n. 394/1999, recante il “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286”, con il quale è stato anche previsto che “nella scheda riguardante i cittadini stranieri sono comunque indicate la cittadinanza e la data di scadenza del permesso di soggiorno o di rilascio o rinnovo della carta di soggiorno”. Lo stesso art. 15 stabilisce che le iscrizioni, le cancellazioni e le variazioni anagrafiche dello straniero sono comunicate d'ufficio alla Questura competente per territorio entro il termine di quindici giorni.

Con successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 18 dicembre 2000 sono state definite le modalità di comunicazione, anche in via telematica, dei dati concernenti i cittadini stranieri tra gli uffici di anagrafe dei Comuni e gli archivi dei competenti organi centrali e periferici del Ministero dell'Interno.

In particolare, con tale decreto ministeriale è stato previsto che i dati oggetto di scambio debbano riguardare “nome; cognome; data di nascita; luogo di nascita; stato civile; cittadinanza; sesso; codice fiscale; comune di residenza e indirizzo; questura che ha rilasciato o rinnovato il permesso e numero dello stesso; data di rilascio o di rinnovo del permesso; data di scadenza del permesso”.

Il provvedimento dispone, in particolare, che l'ufficiale d'anagrafe comunichi i dati di cui sopra entro 15 giorni dalla definizione dei procedimenti di iscrizione, variazione, cancellazione e rinnovo della dichiarazione di dimora abituale del cittadino straniero, così che la questura possa aggiornare l'informazione relativa all'indirizzo di residenza nei propri archivi.

Lo scambio dei flussi informativi sarebbe dovuto avvenire “per via telematica, tramite il sistema di accesso e interconnessione anagrafica del Ministero dell'interno, usufruendo della rete unitaria della Pubblica Amministrazione ovvero di altre reti già esistenti”.

Tuttavia, tali flussi non sono stati sinora attivati. Ad oggi, peraltro, il Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) qualifica l'Anagrafe nazionale della popolazione residente - presso la quale sono confluite tutte le banche dati anagrafiche locali dei Comuni italiani - e

l'Archivio informatizzato dei permessi di soggiorno, quali basi di dati di interesse nazionale, che dovrebbero pertanto garantire l'allineamento delle informazioni e l'accesso alle medesime da parte delle Pubbliche Amministrazioni interessate.

Con nota n. 555/VI/SD dell'8 maggio 2025 del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, nelle more dell'attivazione di meccanismi automatizzati di cooperazione applicativa tra le succitate banche dati, è stato ritenuto possibile attivare in via transitoria il flusso informativo, mediante posta elettronica certificata, previa protezione con meccanismi di crittografia, con password previamente condivisa con il personale espressamente autorizzato.

Oltre alle difficoltà derivanti dalla mancata attivazione dei previsti flussi informativi previsti tra anagrafe e questura, occorre rilevare come, da un punto di vista organizzativo, il procedimento di cancellazione dei cittadini stranieri previsto dall'art. 11, comma 1, lett. c) del vigente Regolamento Anagrafico presenti alcune criticità:

- l'obbligo anagrafico, nonostante diversi tentativi di comunicazione mirata, non è conosciuto dalla cittadinanza straniera che, pertanto, nella grande maggioranza dei casi non vi provvede spontaneamente entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno;
- l'adozione di provvedimenti di cancellazione senza informazioni certe circa l'eventuale attivazione dell'iter di rinnovo del permesso di soggiorno pone l'Amministrazione a rischio di ricorsi innanzi al giudice ordinario a fronte di lesione del diritto soggettivo alla residenza.

In collaborazione con la Questura di Torino, si è addivenuti alla stesura condivisa di uno schema di Accordo attuativo (all. 1), allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, per attivare in via transitoria - nelle more dell'adozione, da parte del preposto Dipartimento del Ministero dell'Interno, di meccanismi automatizzati di cooperazione applicativa tra banche dati - un flusso informativo che consenta lo scambio di dati aggiornati relativi ai cittadini stranieri residenti tramite posta elettronica certificata.

L'accordo prevede la sperimentazione dell'interscambio dei dati relativi da un lato ai permessi di soggiorno rilasciati dalla Questura di Torino ai cittadini stranieri residenti o domiciliati a Torino, e dall'altro alle iscrizioni, variazioni e cancellazioni anagrafiche registrate dagli uffici anagrafici del Comune di Torino.

In particolare il Comune di Torino si impegna a:

- trasmettere quindicinalmente alla Questura di Torino l'elenco delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni anagrafiche effettuate nei confronti dei cittadini stranieri residenti a Torino;
- acquisire i flussi informativi relativi ai permessi di soggiorno trasmessi dalla Questura di Torino;
- a seguito dell'eventuale automatizzazione del recepimento dei flussi di dati provenienti dalla Questura, comunicare eventuali titolari di permesso di soggiorno il cui domicilio, dichiarato in sede di richiesta del titolo stesso all'ufficio Immigrazione, sia discrepante dalle risultanze anagrafiche;
- consentire l'accesso alla piattaforma di consultazione della banca dati anagrafica locale al personale degli uffici della Questura espressamente autorizzato, su richiesta del Dirigente dell'ufficio Immigrazione della Questura stessa.

La Questura di Torino si impegna a sua volta a:

- trasmettere mensilmente l'elenco dei permessi di soggiorno rilasciati e consegnati ai cittadini stranieri residenti o domiciliati a Torino, comprensivo delle informazioni richieste dalla normativa citata;

- acquisire i flussi informativi relativi alle iscrizioni, variazioni e cancellazioni anagrafiche.

Si dà atto che tale flusso bidirezionale di dati tra Comune e Questura trova la sua base giuridica, sotto il profilo della protezione dei dati personali, nei citati D.P.R. n. 223/1989, n. 394/1999 e DM 18 dicembre 2000 e che il trattamento potrà avvenire per le sole finalità di verifica e aggiornamento delle informazioni e limitatamente ai set di dati definiti nella citata disciplina. In conformità al Regolamento Generale Sulla Protezione Dei Dati - Regolamento UE 2016/679 (GDPR), l'attuazione dell'accordo avverrà previa verifica dei D.P.O. di entrambi gli Enti.

L'accordo attuativo avrà durata di un anno dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo mediante adozione di apposito provvedimento.

L'accordo non comporta l'assunzione di oneri finanziari per la Città, ad eccezione dell'eventuale sviluppo di sistemi di acquisizione dei dati ai fini di automatizzare i processi di verifica e aggiornamento della banca dati cittadina, la cui necessità dovesse emergere in sede di sperimentazione. Effettuata la verifica con la Divisione Sistemi Informativi, che rilascia visto, si confermano la fattibilità tecnica e la copertura finanziaria di tale eventuale implementazione.

Il Dirigente responsabile dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di comportamento della Città, che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse anche potenziale in capo a sé medesimo.

Il presente provvedimento, per la natura del suo oggetto, non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico dettate dalla Circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298 in applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128).

Il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione in Amministrazione Trasparente.

L'eventuale spesa per l'eventuale sviluppo dei sistemi di acquisizione sarà impegnato dalla Divisione Sistemi Informativi per un importo massimo presunto pari a Euro 30.000,00.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

- 1) di approvare lo schema di Accordo attuativo tra la Città di Torino e la Questura di Torino per la sperimentazione dell'interscambio dei dati relativi ai permessi di soggiorno dei cittadini stranieri residenti a Torino, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (all. 1);
- 2) di dare mandato al Sindaco o ad un suo delegato di sottoscrivere l'Accordo attuativo;
- 3) di demandare al Dipartimento Decentramento e Servizi Civici, Divisione Servizi Civici, l'adozione degli eventuali atti necessari e conseguenti in esecuzione del presente provvedimento;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta l'assunzione di oneri finanziari per la Città, ad eccezione dell'eventuale sviluppo di sistemi di acquisizione dei dati ai fini di automatizzare i processi di verifica e aggiornamento della banca dati cittadina, relativamente ai quali la fattibilità tecnica e copertura finanziaria sono state sottoposte a verifica e visto da parte della competente Divisione Sistemi Informativi;
- 5) di dare atto che l'Accordo attuativo avrà durata di un anno dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo mediante adozione di apposito provvedimento;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, dettate dalla Circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298, in applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128);
- 7) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito istituzionale del Comune nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente";
- 8) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, al fine di consentire il tempestivo avvio delle attività previste dall'Accordo.

Proponenti:

L'ASSESSORE
Francesco Tresso

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Si dichiara, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al/alla sottoscritto/a

IL DIRIGENTE
Andrea Carlo Antonio Pino Chiezzi

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

Si dichiara, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al/alla sottoscritto/a

IL DIRIGENTE FINANZIARIO

Dario Maria D'Attoma per Antonino Calvano

L'ASSESSORE

Firmato digitalmente
Domenico Carretta

LA SEGRETARIA GENERALE

Firmato digitalmente
Annalisa Puopolo

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DEL-575-2025-All_1-AccordoAttuativoQuestura_(2).pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento